



REGIONE BASILICATA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2015- 2016

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).

Art. 1 Finalità

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, sul territorio della Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2015 - 2016 e fino a nuova disposizione, è consentito il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

Art. 2 Stagione venatoria

1. La stagione venatoria ha inizio il 20 settembre 2015 e termina il 31 gennaio 2016 e solo da appostamento temporaneo per le specie colombaccio (*Columba palumbus*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) la stagione termina il 10 febbraio 2016.
2. Nelle sole giornate del 02 - 06 - 16 settembre 2015, ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo e limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, all'esterno dei boschi è consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie Tortora (*Streptopelia turtur*) e senza limite di carniere per le specie, gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*).
3. Nella sola giornata del 16 settembre 2015 ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata è consentito, nelle stoppie e negli

incolti, il prelievo per un massimo di tre capi della specie Quaglia (*Coturnix coturnix*).

4. Nel periodo dal 20 settembre al 30 settembre 2015, per le giornate di mercoledì, sabato e domenica, la caccia è consentita ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata.
5. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli A.T.C. è consentito a partire dal 03 ottobre 2015 limitatamente al prelievo venatorio delle specie migratorie.
6. Periodi e specie cacciabili:
 - a) dal 20 settembre 2015 al 29 novembre 2015: quaglia (*Coturnix coturnix*);
 - b) dal 20 settembre 2015 al 31 ottobre 2015: tortora (*Streptopelia turtur*) in forma vagante.
 - c) dal 20 settembre 2015 al 30 dicembre 2015: lepre comune (*Lepus europaeus*). Poiché le operazioni di ripopolamento con la lepre europea rappresentano una minaccia per la conservazione della lepre italiana (*Lepus corsicanus*) specie endemica, è sospesa la caccia alla lepre in tutte le aree boscate debitamente mappate dalla Regione e riportate sul Calendario Venatorio e ad una distanza di 500 (cinquecento) m. dalle stesse.
 - d) dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016: beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnoryptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), marzaiola (*Anas querquedula*), moriglione (*Aythya ferina*), mestolone (*Anas platyrhynchos*), fischione (*Anas penelope*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), folaga (*Fulica atra*), germano

reale (*Anas platyrhynchos*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acufa*), alzavola (*Anas crecca*);

- e) **dal 20 settembre al 30 dicembre 2015** in attuazione dei piani di prelievo annuali predisposti dagli ATC: fagiano (*Phasianus colchicus*), starna (*Perdix perdix*);
- f) **dal 20 settembre 2015 al 30 dicembre 2015 esclusivamente nelle aziende Agri-Turistiche-Venatorie:** starna (*Perdix perdix*) e fagiano (*Phasianus colchicus*) trattandosi di fauna selvatica di allevamento all'uopo immessa;
- g) **dal 20 settembre al 30 dicembre 2015:** allodola (*Alauda arvensis*) e merlo (*Turdus merula*);
- h) **dal 03 ottobre al 30 dicembre 2015:** colombaccio (*Columba palumbus*);
- i) **dal 02 gennaio 2016 al 10 febbraio 2016, esclusivamente da appostamento temporaneo:** colombaccio (*Columba palumbus*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), cornacchia grigia (*Corvus corone comix*);
- j) **dal 03 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016:** beccaccia (*Scolopax rusticola*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), tordo bottaccio (*turdus philomelos*), cesena (*Turdus pilaris*);
- k) **dal 20 settembre al 30 dicembre 2015:** volpe (*Vulpes vulpes*);
- l) **dal 02 gennaio al 31 gennaio 2016:** volpe (*Vulpes vulpes*), prelievo in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita, previo piano di abbattimento redatto dagli A.T.C. territorialmente competente e autorizzato dalla Provincia di competenza.

Art. 3

Caccia al cinghiale (*Sus Scrofa*)

La caccia al cinghiale, esclusivamente a squadre è esercitabile solo in battuta e braccata e con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo è consentita dal **03 ottobre al 30 dicembre 2015** e viene disciplinata con un Regolamento emanato dal Comitato Direttivo dell'A.T.C. entro il 31 agosto 2015, redatto nel pieno rispetto degli indirizzi generali approvati con D.G.R. n. 656 del 6/5/2008

(notificata in data 19/5/2008 con nota n. 97843/75AG) e, per gli aspetti sanitari delle linee guida applicative del Regolamento CE 853/2004 approvato con D.G.R. n° 305/2013 e concertato con la Provincia competente per territorio, quale Ente delegato alla gestione amministrativa dell'esercizio venatorio.

Art. 4

Giornate di caccia e Orario consentito

Le giornate di caccia consentite sono tre settimanali e precisamente: mercoledì, sabato e domenica.

Dal 03 ottobre 2015 al 31 ottobre 2015, esclusivamente per l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo alla fauna selvatica migratoria, ai sensi dell'art.18, comma 6 della L.N. 157/1992, le giornate consentite sono tre a scelta nella settimana, con esclusione del lunedì, martedì e venerdì (art.30 comma 7 della L.R. n.2/1995).

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per la determinazione di tale orario si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall'Ufficio meteorologico dell'Aeroporto di Bari (art. 30, comma 8, della L.R. 2/1995 e s.m.i.).

Art. 5

Carniere consentito

Il numero dei capi abbattuti di selvaggina migratoria e stanziale deve essere annotato, in modo indelebile sul tesserino regionale con le modalità di cui al successivo art.8.

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ciascun titolare di licenza, del numero massimo di capi di seguito indicati:

a) Selvaggina stanziale:

- Fagiano (*Phasianus colchicus*) e starna (*Perdix perdix*) complessivamente **due capi** per ciascuna giornata di caccia, nel numero massimo annui previsto nei Piani di prelievo degli A.T.C.
- Lepre (*Lepus europaeus*) : **un capo** per ciascuna giornata di caccia e non più di **dieci** capi nella stagione;
- Cinghiale (*Sus scrofa*): non più di **quindici** capi a squadra per ciascuna giornata di caccia;

- Volpe (*Vulpes vulpes*), senza limite di carniere

b) Selvaggina migratoria:

Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità complessivamente, scelti come segue:

- Tortora (*Streptopelia turtur*) : **cinque** capi e per un massimo di **trenta** capi annui;
- Quaglia (*Coturnix coturnix*): **cinque** capi e per un massimo di **venticinque** capi annui;
- Tordo (*Turdus*), cesena (*turdus pilaris*) e merlo (*turdus merula*) : complessivamente **quindici** capi e per un massimo di **duecento** capi annui;
- Allodola (*alauda arvensis*): **dieci** capi e per un massimo di **cinquanta** capi annui;
- Palmipedi: complessivamente **cinque** capi per un massimo di **cinquanta** capi annui ad eccezione del Codone (*Anas acufa*) per il quale viene fissato il prelievo massimo annuale in **venticinque** capi;
- Colombaccio (*Columba palumbus*) : **cinque** capi al giorno;
- Beccaccia (*Scolopax rusticola*) : **tre** capi e per un massimo di **trenta** capi annui;
- Trampolieri: complessivamente **tre** capi per massimo 50 capi annui ad eccezione della Pavoncella (*Vanellus vanellus*) per la quale viene fissato il prelievo massimo annuale in **venticinque** capi.

Art. 6

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

Art. 7

Uso e addestramento cani da caccia

L'uso e l'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove

esistono colture in atto o, comunque, colture danneggiabili.

L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito, fino al tramonto dal **01 agosto al 01 settembre 2015** in tutti i giorni con esclusione del martedì, venerdì e nelle giornate di preapertura.

Nel periodo di svolgimento del prelievo controllato di cui all'art. 11 l'addestramento è consentito con esclusione del tardo pomeriggio.

Dal **03 febbraio al 16 marzo 2016** e solo con personale formato attraverso corsi di formazione indetti dalla Regione Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e della Fauna Selvatica è consentito per fini scientifici di censimento della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) l'uso dei cani da ferma.

E' consentito l'utilizzo del cane da seguita fino al **31 gennaio 2016** per braccate alla volpe (*Vulpes vulpes*), previo piano di abbattimento regolarmente autorizzato dalla Provincia territorialmente competente.

L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 8

Tesserino venatorio regionale

Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario possedere l'apposito tesserino regionale, rilasciato dalla Provincia di residenza.

Fa parte integrante del tesserino copia del presente calendario venatorio regionale.

L'intestatario del tesserino deve:

- prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera, annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia nella propria o in altra Regione e l'A.T.C. prescelto;
- annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile negli appositi spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattuta e recuperata;
- Per i cacciatori di caccia al cinghiale a squadre deve essere riportato nell'apposito spazio predisposto il numero dei capi abbattuti in giornata della squadra di appartenenza;
- Per i cacciatori di selezione deve essere annotato nell'apposito spazio predisposto il numero dei capi abbattuti nella giornata di caccia.

Per il rinnovo del tesserino è obbligatoria la riconsegna, entro la fine del mese di febbraio, **pena esclusione dell'attività venatoria**, alla Provincia di competenza di quello relativo all'annata venatoria precedente.

Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 9

Tassa regionale

I titolari di licenza di caccia, che effettuano l'esercizio venatorio, devono essere muniti di ricevuta di versamento della tassa di concessione prevista dall'art. 36 della L. R. n. 2/1995.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a : Regione Basilicata - Servizio Tesoreria - 85100 Potenza, indicando la causale.

Art.10

Versamento quota permessi A.T.C.

Ai sensi dell'art.8 del Regolamento Attuativo della L.R. 2/95, le quote per l'accesso agli Ambiti territoriali di caccia relativamente ai cacciatori non residenti in Basilicata vengono così stabilite:

- permesso mensile €100,00;
- permesso settimanale € 33,00;
- permesso giornaliero € 20,00

È fatto obbligo agli ATC di predisporre per ogni singolo permesso rilasciato la scheda relativa alla selvaggina migratoria abbattuta da riconsegnare, debitamente compilata, all'ATC o all'operatore turistico ospitante o inviata per posta, **in mancanza sarà precluso il futuro rilascio di ulteriori tesserini.**

Art. 11

Controllo delle specie

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Province ai sensi e con le modalità previste dall'art. 19 della L. n. 157/1992 e dall'art. 28 della L. R. n. 2/1995, attuano

conformemente ad specifico disciplinare redatto dalla Regione Basilicata, appositi piani di controllo della fauna selvatica, anche mediante abbattimento, e possono ridurre i periodi di caccia a determinate specie. Le Province possono altresì predisporre piani di immissione di fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10 comma 7 della predetta L.n. 157/1992, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi Nazionali e Regionali, ad esclusione della specie cinghiale, previo consenso dell'Ente Parco e degli Uffici Regionali competenti.

Art. 12

Specie temporaneamente protette

A causa della ridotta consistenza faunistica, la caccia è vietata per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), coturnice (*Alectoris graeca*), moretta (*Aythya fuligula*) e combattente (*Philomachus pugnax*)

E' momentaneamente preclusa all'attività venatoria per il solo periodo del mese di settembre e fino alla prima settimana di ottobre, dei tratti interessati dalla presenza della Cicogna nera, porzione di territorio espressamente tabellata a cura dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.

Poiché le operazioni di ripopolamento con la lepre europea rappresentano una minaccia per la conservazione della lepre italica (*Lepus corsicanus*) specie endemica, è sospesa la caccia alla lepre in tutte le aree boscate debitamente mappate dalla Regione e riportate sul Calendario Venatorio e ad una distanza di 500 (cinquecento) m. dalle stesse.

In presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) come nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, le Province dovranno disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la massima tempestività.

Art. 13

Attività venatoria nelle zone nei siti Rete Natura 2000 (S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C.)

In tutte le zone *S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C.* della Regione Basilicata non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, riportate nell'allegato n. __ al presente calendario, e dove per effetto di normative specifiche è vietata l'attività venatoria, è **fatto ulteriore divieto di:**

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre ad esclusione del prelievo degli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2016, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;
- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- d) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- e) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti regionali e nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre 2015 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- g) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- h) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 14

Divieti generali

Valgono tutti i divieti previsti dalla specifica normativa nazionale e regionale.

E' vietata la caccia nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1).

E' sempre vietato abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia

compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario.

E' consentito l'uso dei fucili a ripetizione o semiautomatici con caricatore contenente non più di due cartucce.

E' vietato l'uso di carabine con più di due colpi nel caricatore.

Art. 15

Altri divieti

E' vietato altresì:

- A. cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- B. cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- C. utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- D. utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- E. l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- F. la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- G. la caccia a rastrello in più di tre persone;
- H. l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
- I. cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- J. usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o simili con amplificazione del suono;
- K. l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;
- L. cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L.n. 394/1991 e L.R. 28/1994;
- M. lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
- N. lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
- O. agli A.T.C., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Provincia competente per territorio e dalla stessa comunicato obbligatoriamente alla Regione Basilicata.

- P. Poiché le operazioni di ripopolamento con la lepre europea rappresentano una minaccia per la conservazione della lepre italiana (*Lepus corsicanus*) specie endemica, è sospesa la caccia alla lepre in tutte le aree boscate debitamente mappate dalla Regione e riportate sul Calendario Venatorio e ad una distanza di 500 (cinquecento) m. dalle stesse.
- Q. E' vietato qualsiasi forma di immissione di lepre comune (*Lepus europaeus*) ad una distanza di 1 km dai siti di accertata presenza di lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Art. 16

Disciplina della caccia lungo le coste "rotte di migrazione"

E' vietata qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 della L. n. 157/1992).

Art. 17

Vigilanza

Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento al disposto dall'art. 45 della L.R. n. 2/1995 e al D.P.G.R. n.172 del 09/07/2008.

Art. 18

Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 40, 41 e 42 della L.R. n. 2/1995 e dal regolamento dello A.T.C. territorialmente competente; Altresi per la violazione della lettera "E" dell'art. 16 (l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale "posta" e al mattino "ritiro") è sanzionata con il ritiro immediato del permesso di caccia su tutto il territorio regionale e per l'intera stagione venatoria.

Art. 19

Sensibilizzazione all'utilizzo di munizioni prive di piombo per il prelievo dell'avifauna.

Per l'annata venatoria di cui al presente calendario la Regione Basilicata promuove l'informazione sulle possibili conseguenze derivanti dall'uso di munizioni contenenti piombo per la caccia all'avifauna attraverso la divulgazione di un manifesto informativo con riferimenti estratti dallo studio 58/2012 dell'ISPRA "Il piombo nelle

munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni" (allegato n. __ al presente Calendario)

Art. 20

Norma finale

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente calendario venatorio, valgono le disposizioni vigenti di leggi nazionali, regionali e regolamenti regionali.